Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Martedì, 21 giugno — Numero 145

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.

PARTE I.

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 19 maggio 1921, n. 713, *che modifica il regolamento sugli assegni speciali di bordo.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 maggio 1907, n. 403, che approva il regolamento sugli assegni speciali di bordo, i successivi decreti che lo modificano e specialmente il R. decreto 9 giugno 1920, n. 838;
Visto il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156;
Visto il R. decreto 5 maggio 1921, n. 629, che approva le « Norme concernenti il conferimento di caratteristiche professionali e l'istruzione superiore degli ufficiali della R. marina »;
Sentito il Consiglio superiore di marina, che ha dato parere favorevole;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art. 15 del regolamento sugli assegni speciali di bordo, quale risulta dall'art. 7 del R. decreto n. 838, in data 9 giugno 1920, sono soppresse le parole: *non in comando* inserite nella seconda riga del 12° capoverso, contradistinto con la lettera *b*).

Art. 2.

Nella tabella *A* del vigente regolamento sugli assegni speciali di bordo, quale risulta approvata dall'articolo 6 del R. decreto n. 838, in data 9 giugno 1920, è inserita la seguente aggiunta dopo la rubrica « Sotto ammiraglio o capitano di vascello »;
« Colonnello macchinista, ingegnere, medico, commissario, capi servizio addetti ad un comando di forze navali - indennità di carica annuale L. 900 ».

Nelle colonne dei trattamenti tavola della tabella A sopra indicata siano apportate le seguenti varianti:
Contrammiraglio capo di stato maggiore di forze navali o del direttore superiore delle esercitazioni navali, armamento L. 16, armamento ridotto o riserva L. 12.
Capitano di fregata, capitano di corvetta, tenente di vascello, in comando navale, armamento ridotto o riserva, rispettivamente L. 12, 10, 8.

Art. 3.

La tabella *B* del vigente regolamento sugli assegni speciali di bordo, quale risulta approvata dall'art. 6 del Regio decreto n. 838, in data 9 giugno 1920, è abrogata, e sostituita dalla tabella *B* annessa al presente decreto.

Art. 4.

Il titolo II (per speciali servizi) della tabella *C* del vigente regolamento sugli assegni speciali di bordo, quale risulta approvata dall'art. 6 del regio decreto n. 838 in data 9 giugno 1920, è abrogato, e sostituito dal titolo II della tabella *C* annesso al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Tabella B.

Soprassoldi per speciali incarichi agli ufficiali dei vari corpi imbarcati

N. d'ordine	GRADI	CARICHE	Soprassoldo giornaliero	
			Armamento	Armamento ridotto o riserva
1	Sotto ammiraglio o capitano di vascello	Capo di stato maggiore di forze navali - Comandante di bandiera	12 —	10 —
2	Colonnello macchinista, ingegnere, medico o commissario	Capi servizio di forza navale o comunque imbarcati anche con incarico eventuale	12 —	10 —
3	Capitano di fregata e gradi corrispondenti degli altri corpi	Capo o sotto capo di stato maggiore - Comandante di bandiera - Comandante in 2° - Capi servizio addetti ad un comando di forze navali - Capi servizio di nave - Comunque imbarcati anche con incarico eventuale	9 —	7 —
4	Capitano di corvetta e gradi corrispondenti dei vari corpi	Sotto capo di stato maggiore - Comandante in 2° - Capi servizio addetti ad un comando di forze navali - Capi servizio di nave - Comunque imbarcati anche con incarico eventuale	7 —	5 —
5	Tenente di vascello e capitano del C. R. E.	Ufficiale in 2°.	3 —	2 —
6	Tenente di vascello	Primo direttore del tiro, secondo direttore del tiro, direttore del tiro, capo servizio centrale tiro su navi da battaglia di 1ª e 2ª classe - Direttore del tiro A S. e A. A. - Capo servizio E. R. T. - Capo servizio T. - Incaricato del parco aerostatico o del servizio di idrovolanti - Addetto al comando di forze navali - Relatore o vice relatore su nave scuola	2 —	2 —
7	Tenente di vascello	Primo direttore del tiro - Capo servizio E. R. T. - Capo servizio T. - Ufficiale di rotta sulle navi da battaglia di 1ª classe	4 —	4 —
8	Tenente di vascello	Incarichi di cui ai numeri 6 e 7, quando il tenente di vascello che li disimpegna è più anziano del tenente di vascello meno anziano imbarcato in comando per turno normale di anzianità	5 —	5 —
9	Tenente di vascello e gradi corrispondenti	Ufficiale istruttore (è cumulabile con qualsiasi altro)	1 —	1 —
10	Id.	Ufficiale capo reparto: spetta anche al cap macch ufficiale al dettaglio su navi da battaglia di 1ª e 2ª cl. e al sottotenente di vascello capo reparto su nave da battaglia o su esploratore di dislocamento superiore a 3000 tonnellate	1 —	1 —
11	Capitano macchinista	Direttore di macchina, direttore dell'officina sulle navi ove tale incarico è previsto dalla tabella di equipaggiamento	2 —	2 —
12	Ufficiali macchinisti e ufficiali del corpo R. equipaggi di qualsiasi grado	Ufficiale di bordo (è cumulabile con qualsiasi altro): agli ufficiali macchinisti provenienti dalla R. Accademia navale questo soprassoldo spetta soltanto quando hanno compiuto sei anni di servizio col grado di ufficiale	2 —	2 —
13	Capitano del genio navale. .	Capo servizio genio navale o ufficiale dirigente su nave officina	2 —	2 —
14	Id.	Capo servizio del genio navale su navi da battaglia di 1ª classe o ufficiale dirigente su nave officina la cui maestranza supera la forza di 200 operai civili o militari, limitatamente al più anziano fra gli ufficiali del genio navale imbarcati su di essa	4 —	4 —
15	Capitano medico e capitano commissario	Primo medico o primo commissario di bordo	2 —	2 —
16	Id.	Primo medico o primo commissario di bordo su navi da battaglia di 1ª classe (spetta quando sullo stesse non è imbarcato con tale incarico il maggiore medico o commissario)	4 —	4 —
17	Id.	Secondo medico o secondo commissario di bordo.	1 50	1 50

N. d'ordine	GRADI	CARICHE	Soprassoldo giornaliero	
			Armamento	Armamento ridotto o riserva
18	Ufficiale subalterno di vascello e del corpo R. equipaggi	Ufficiale in 2°	2 —	1 50
19	Ufficiale subalterno di vascello	Direttore del tiro, secondo direttore del tiro, capo servizio centrale tiro su navi da battaglia di 1ª e 2ª classe - direttore del tiro A. S. - A. A. - vice relatore su nave scuola.	1 50	1 50
20	Id.	Ufficiale di rotta	1 —	1 —
21	Ufficiale subalterno macchinista	Direttore di macchina - Direttore dell'officina sulle navi ove tale incarico è provisto dalla tabella di equipaggiamento.	1 —	1 —
22	Ufficiale subalterno medico o commissario	Primo medico o primo commissario - Ufficiale commissario pagatore quando tale incarico è determinato dalla tabella di equipaggiamento	1 —	1 —
23	Ufficiale commissario di qualunque grado	Primo commissario di bordo su navi fuori del Mediterraneo, secondo le indicazioni dell'art. 15 del regolamento (cumulabile con qualsiasi altro)	1 —	1 —
24	Ufficiale subalterno del C. R. E.	Direttore di musica addetto ad un comando di forza navale (cumulabile con qualsiasi altro)	2 —	2 —

AVVERTENZE

1. Tutti i soprassoldi contemplati dalla presente tabella sono soggetti alle regolamentari ritenute erariali. Essi non sono cumulabili fra loro, salvo le eccezioni indicate in parentesi nella colonna « Cariche » della tabella stessa, e quelle che risultano da queste avvertenze.

2. Gli incarichi di relatore, vice relatore di nave scuola, di ufficiale istruttore di ufficiale capo reparto sono determinati dalle tabelle di equipaggiamento o da disposizioni ministeriali.

3. I soprassoldi di primo direttore del tiro, secondo direttore del tiro, direttore del tiro, capo servizio centrale tiro, direttore di tiro A. S. e A. A., capo servizio E. R. T. e capo servizio T. spettano soltanto sulle unità le cui tabelle di equipaggiamento determinano tali incarichi, e nel numero stabilito per ciascuno dalle tabelle stesse. Essi non sono mai cumulabili fra loro, e neppure con gli altri di cui ai numeri 6 ed 8 della tabella.

Quando gli ufficiali che disimpegnano i vari incarichi relativi al servizio del tiro non sono almeno provvisti del certificato di abilitazione al tiro A. S. - A. A.; e gli ufficiali capi servizio E. R. T. e capi servizio T. non sono provvisti del relativo brevetto di abilitazione pel servizio E. R. T. o pel servizio T. a bordo, i soprassoldi ad essi spettanti secondo la tabella sono ridotti a metà: però il brevetto pel servizio E. R. T. a bordo conferisce diritto all'intero soprassoldo, anche quando il tenente di vascello in suo possesso ha incarico di capo servizio T.

Il soprassoldo di capo servizio E. R. T., capo servizio T. e direttore del tiro è cumulabile col soprassoldo assegnato al tenente di vascello ufficiale in 2ª, se questi disimpegna effettivamente uno o più degli incarichi in questione, su unità per le quali tali incarichi sono previsti dalla tabella di equipaggiamento, purchè l'ufficiale in 2ª sia in possesso del brevetto corrispondente all'incarico che disimpegna.

S'intende, che è cumulabile uno solo dei soprassoldi in questione, anche se l'ufficiale in 2ª disimpegna più di un incarico.

4. Il soprassoldo di ufficiale di rotta spetta sempre all'ufficiale non in comando, che effettivamente disimpegna tale servizio su qualsiasi unità, esclusi i M A S: esso è cumulabile soltanto col soprassoldo di ufficiale istruttore e di tenente di vascello ufficiale in 2°, quando questi, però, non percepisca già il soprassoldo di cui al numero precedente: non è cumulabile col soprassoldo di ufficiale subalterno ufficiale in 2°.

5. Il comandante in 2° continua a percepire gli assegni prescritti per la sua carica, anche quando esercita effettivamente il comando della nave per assenza o per malattia del comandante titolare

Quando il comandante titolare non esiste, il comandante in 2° percepisce invece gli assegni prescritti per la carica di comandante corrispondentemente al suo grado, pur continuando a far parte della mensa ufficiali.

Tabella C.

TITOLO II.

Per speciali servizi.

Avvertenza generale. — I maggiori assegni prescritti dal n. 2 spettano sulle unità in armamento, armamento ridotto o riserva: non spettano sulle unità in armamento ridotto o riserva, quando equipaggiate con tabella di disponibilità.

a) Capitano di fregata comandante in 2° di nave da battaglia di 1ª classe, assegno giornaliero L. 3.

b) Servizio del tiro:

Avvertenza generale. — I maggiori assegni pel servizio del tiro spettano soltanto sulle unità per le quali le tabelle di equipaggiamento prevedono i relativi incarichi, e limitatamente a quegli incarichi previsti per ciascuna unità.

Capo servizio di tiro di comando di forza navale:

Ufficiale superiore o tenente di vascello più anziano del tenente di vascello meno anziano imbarcato in comando per turno normale di anzianità, id. L. 5.

Primo direttore del tiro di navi da battaglia:

Tenente di vascello che non è nelle condizioni suddette, id L. 3,50.

Avvertenza. — Spetta soltanto agli ufficiali brevettati primi direttori del tiro: quelli che non hanno ancora tale brevetto, percepiscono il maggiore assegno di cui al successivo capoverso secondo la loro anzianità.

Primo direttore del tiro di navi non da battaglia:

Ufficiale superiore o tenente di vascello più anziano del tenente di vascello meno anziano imbarcato in comando per turno normale di anzianità, id. L. 3,50.

Secondo direttore del tiro di navi da battaglia:

Tenente di vascello che non è nelle condizioni suddette, o sottotenente di vascello, id. L. 2,50.

Avvertenza. — Spetta soltanto agli ufficiali brevettati nel servizio del tiro. Agli ufficiali, che hanno soltanto certificato di abilitazione pel tiro A. S. - A. A. spetta il maggiore assegno di id. L. 1,50.

Ufficiale di vascello capo servizio centrale di tiro su navi da battaglia di 1ª o 2ª classe:

Se brevettato pel servizio del tiro, id. L. 2.

Se provvisto del certificato di abilitazione pel tiro A. S. - A. A., id. L. 1.

Ufficiale di vascello direttore del tiro: secondo direttore del tiro di navi non da battaglia, id. L. 1.

Avvertenza. — Spettano soltanto agli ufficiali che sono almeno abilitati al tiro A. S. - A. A.

c) Servizi tecnici vari:

Capo servizio E. R. T. di comando di forza navale:

Ufficiale superiore o tenente di vascello più anziano del tenente di vascello meno anziano imbarcato in comando per turno normale di anzianità, id. L. 5.

Capo servizio E. R. T. su navi da battaglia di 1ª o 2ª classe purchè sia brevettato pel servizio E. R. T. a bordo:

Tenente di vascello che non è nelle condizioni suddette, id. L. 3,50.

Relatore di nave scuola:

Ufficiale superiore o tenente di vascello più anziano del tenente di vascello meno anziano imbarcato in comando per turno normale di anzianità, id. L. 4.

Tenente di vascello che non è nelle condizioni suddette, id. L. 3.

Avvertenza comune ai comma b) e c) — Agli ufficiali superiori e tenenti di vascello i quali, dopo aver ottenuto il brevetto di direttore del tiro, hanno disimpegnato molto lodevolmente gli incarichi di capo servizio centrale del tiro su navi da battaglia di 1ª e 2ª classe, di secondo direttore del tiro e di primo direttore del tiro per un periodo complessivo di anni otto, del quale un periodo di almeno anni tre con l'incarico di primo direttore del tiro su nave da battaglia di 1ª classe, può essere concesso un assegno di L. 4000 a titolo di premio.

Il periodo di anni otto occorrente per tale concessione si conteggia cumulativamente nei vari gradi e nelle successive destinazioni di imbarco; limitatamente però alle destinazioni su navi in armamento, armamento ridotto o riserva per le quali gli incarichi ammessi al computo degli anni otto siano previsti dalle tabelle di equipaggiamento. Pel computo di tale periodo è escluso l'imbarco su navi in armamento ridotto o riserva con equipaggio di disponibilità.

Agli ufficiali superiori e tenenti di vascello i quali, dopo aver ottenuto il brevetto pel servizio E. R. T. a bordo, hanno disimpegnato molto lodevolmente tale servizio per un periodo complessivo di anni otto, del quale un periodo di almeno tre anni su nave da battaglia di 1ª classe può essere concesso un assegno di L. 4000 a titolo di premio. Il periodo di anni otto occorrente per tale concessione si conteggia come è detto nel capoverso precedente, riferendosi al servizio E. R. T.

Per la concessione del premio di cui ai precedenti capoversi sarà udito il parere del Consiglio superiore di marina costituito in Commissione di avanzamento.

Nei riguardi del premio di cui sopra è detto, due anni del prescritto periodo di otto anni dovranno essere compiuti dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

d) Personale destinato a lavori idrografici:

GRADO	Entro il Mediterraneo	Fuori del Mediterraneo (limiti R. D. 9 giugno 1920, n. 828, articolo 7)
	Lire	Lire
Ufficiale superiore	4 —	7 —
Ufficiale inferiore	3 —	6 —
Ufficiale subalterno	2 —	5 —

e) Maggiori assegni al personale imbarcato su navi espressamente destinate al trasporto di carbon fossile, polverino o combustibili liquidi, dal giorno in cui si inizia il carico fino a quello in cui se ne ultima lo sbarco inclusivamente, e sempre quando il carico trasportato corrisponda almeno a metà della capacità di carico totale della nave:

Ufficiale superiore . . . . L. 2

Ufficiale inferiore o subalterno . . . » 1 50

Avvertenza generale alla tabella C. — Tutti i maggiori assegni di cui alla tabella C sono soggetti alle regolamentari ritenute erariali.

Roma, 19 maggio 1921.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina
SECHI.

Regio decreto 1° maggio 1921, n. 759, *relativo all'assunzione in servizio di cittadini italiani libici presso il R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, che approva l'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri della guerra e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Possono essere assunti in servizio presso il R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, ove concorrano condizioni eccezionali sia in riguardo alla persona, per studi, servizi e benemerenze acquisite, sia in riguardo al momento in cui può farsi luogo all'assunzione, cittadini italiani libici, anche oltre il numero, oppure con gradi diversi, di quelli rispettivamente previsti nelle tabelle organiche annesse al R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147.

Alla nomina di cui al precedente comma provvede, con suo decreto, su proposta del governatore della colonia, il ministro delle colonie, di concerto con quello della guerra e del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — RODINÒ — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.